



Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi

A.C. 2654

Dossier n° 149 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
18 novembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2654
Titolo:	Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	8
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Premessa

Il progetto di legge in esame ([A.C. 2654](#)) reca **disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo** per il riconoscimento dei medesimi.

Esso è stato esaminato dapprima dal **Senato**, che lo ha approvato in data **7 ottobre 2025**. Trasmesso alla Camera, è stato assegnato, in sede referente alla Commissione VII (Cultura).

A [questo link](#) sono reperibili i documenti acquisiti nell'ambito del ciclo di audizioni svolto presso la 7a Commissione del Senato durante l'esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge [AS 180](#) e [AS 1041](#).

Contenuto

L'**articolo 1** stabilisce che il presente progetto di legge è finalizzato a:

a) prevedere interventi volti all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, al fine di promuovere il migliore sviluppo delle loro potenzialità e di prevenire l'insorgenza di disagi relazionali ed emotivi;

b) garantire agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo il diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione;

c) favorire la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;

d) attuare la [raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994](#), relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società.

L'**articolo 2** reca la **definizione degli alunni o studenti ad alto potenziale cognitivo**. In particolare, il **comma 1** stabilisce che, ai fini della presente legge, per «alunno o studente ad alto potenziale cognitivo» si intende l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato, in una o più aree, una **maggior e più veloce capacità di apprendimento** e un **precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze** rispetto ai coetanei con un medesimo grado di istruzione, compreso l'alunno o lo studente con doppia o multipla eccezionalità.

Il **comma 2** chiarisce che gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono compresi nell'ambito di quelli con **bisogni educativi speciali**.

Quanto, in primo luogo, alla **raccomandazione n. 1248 approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 7 ottobre 1994**, essa, enunciato che l'istruzione, in quanto diritto umano fondamentale, dovrebbe, per quanto possibile, essere adeguata alle esigenze di ciascun individuo e sottolineato che uno dei gruppi di alunni bambini con esigenze particolari, per i quali occorre prevedere misure speciali, è quello dei **bambini particolarmente dotati**, afferma che tali bambini dovrebbero poter beneficiare di condizioni educative adeguate che consentano loro di

sviluppare appieno le loro capacità, a loro vantaggio e a vantaggio della società nel suo complesso, al fine di non sprecare talenti. Tra le **raccomandazioni** contenute nel documento, si citano le seguenti:

- la legislazione dovrebbe garantire ai bambini particolarmente dotati **adeguate opportunità educative** per sviluppare appieno il loro potenziale;
- la ricerca dovrebbe continuare ad **approfondire il tema del "talento"**, sia al fine di migliorare le procedure della sua identificazione, sia al fine di contrastare l'insuccesso scolastico;
- la **formazione degli insegnanti** dovrebbe includere strategie per identificare i bambini particolarmente dotati e le relative informazioni dovrebbero essere messe a disposizione di tutti coloro che si occupano dei bambini;
- l'istruzione dei bambini particolarmente dotati dovrebbe essere organizzata preferibilmente **all'interno del sistema scolastico ordinario**, a partire dall'istruzione prescolare, con la previsione di meccanismi e percorsi integrativi e con la previsione della necessaria **flessibilità**;
- l'adozione di una **definizione operativa accettata e chiara di "talento"**, che si ponga al contempo l'obiettivo di evitare ogni **"etichettatura"**.

Quanto al **legame tra l'alto potenziale cognitivo e i bisogni educativi speciali**, si ricorda che, con la [nota n. 562 del 3 aprile 2019](#), l'allora MIUR ha avallato l'interpretazione invalsa presso le istituzioni scolastiche di considerare la condizione degli studenti ad alto potenziale cognitivo (definiti in ambito internazionale *Gifted children*) nell'ambito delle prescrizioni sul trattamento dei bisogni educativi speciali di cui alla direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 (su cui si veda subito *infra*), in quanto ritenuta assolutamente corretta nella prospettiva della **personalizzazione degli insegnamenti**, della valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e del principio di responsabilità educativa (si veda il paragrafo, "Alunni e studenti ad alto potenziale intellettuale", a pag. 3 della menzionata nota [n. 562](#)). La medesima nota ha, inoltre, chiarito che anche in caso di alto potenziale cognitivo, come per tutti gli altri bisogni educativi speciali, la strategia da assumere è rimessa alla decisione dei **consigli di classe** (o *team* docenti della primaria) che, in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare **metodologie didattiche specifiche** in un'ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando la convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un **piano didattico personalizzato** (PDP).

Quanto alla categoria dei **bisogni educativi speciali (BES)**, si ricorda che questa è stata formalizzata nell'ordinamento con la [direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012](#) volta a definire strumenti di intervento, appunto, per gli alunni con bisogni educativi speciali. La direttiva parte dall'assunto che **l'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia** di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit e che le problematiche ricomprese nei disturbi evolutivi specifici **possono non essere certificate ai sensi della legge n. 104 del 92**, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste da tale legge; analogamente, la direttiva sottolinea che **alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170 del 2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste** in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Un approccio educativo, non meramente clinico - continua la citata direttiva - dovrebbe dar modo di **individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali**, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo. Pertanto, **le scuole** - con determinazioni assunte dai consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico - **possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative** previste dalle disposizioni attuative della legge n. 170 del 2010 (decreto ministeriale 5669/2011).

In forza di tale direttiva interpretativa, la redazione, tra l'altro, del **piano didattico personalizzato** diviene quindi uno strumento **rivolto** non solo agli studenti in situazione di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento certificati, ma **a tutti gli studenti con bisogni educativi speciali (BES)**. Il piano è utilizzato come strumento di lavoro *in itinere* per gli insegnanti e di documentazione alle famiglie delle strategie di intervento programmate. Più in particolare, la medesima direttiva evidenzia "la necessità di elaborare un **percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con BES**, anche attraverso la redazione di un **piano didattico personalizzato**", riferendosi, tra gli altri, anche agli "alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che - per specifici problemi - possono incontrare difficoltà a scuola".

L'interesse agli alunni con bisogni educativi speciali è stato poi declinato in precise modalità operative dall'Amministrazione scolastica mediante la [circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013](#), la [nota MIUR 27 giugno 2013 prot. n. 1551](#) e la [nota MIUR prot. n. 2563 del 22 novembre 2013](#), che delineano le **strategie di intervento** a favore degli alunni e studenti con bisogni educativi speciali, e offrono indicazioni in merito alla redazione del **piano didattico personalizzato** (PDP) per i medesimi alunni e studenti.

I **bisogni educativi speciali** sono citati dalla [legge n. 107 del 2015](#) (c.d. Buona scuola), che individua espressamente fra gli obiettivi formativi prioritari del sistema d'istruzione il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso **percorsi individualizzati e personalizzati** (articolo 1, comma 7, lettera l)).

Per completezza, si rammenta poi che, come espressamente riportato nella sopra citata direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, i bisogni educativi speciali (BES) sono **distinti rispetto ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o alle condizioni di disabilità**.

Quanto ai **disturbi specifici di apprendimento (DSA)**, la [legge 8 ottobre 2010, n. 170](#) riconosce come tali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, che si manifestano in soggetti con capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività quotidiane. La **dislessia** è definita come difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. La **disgrafia** riguarda un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica. La **disortografia** è un disturbo di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica. La **discalculia** è una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. Questi disturbi possono presentarsi singolarmente o in combinazione, e la loro definizione deve tenere conto dell'evoluzione scientifica.

La legge persegue **finalità** quali la garanzia del diritto all'istruzione, il successo scolastico attraverso misure di supporto, la riduzione dei disagi emotivi, l'adozione di verifiche adeguate, la formazione degli insegnanti, la sensibilizzazione delle famiglie, la diagnosi precoce e la collaborazione tra scuola, famiglia e servizi sanitari.

La **diagnosi dei DSA** è effettuata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed è comunicata alla scuola dalla famiglia. Le scuole devono attivare interventi tempestivi per individuare casi sospetti, anche nelle scuole dell'infanzia, sulla base di protocolli regionali.

Gli studenti con DSA hanno diritto a **misure dispensative e compensative** nel corso dei cicli di istruzione e negli studi universitari, tra cui didattica personalizzata, strumenti compensativi, tecnologie informatiche e l'eventuale esonero da alcune attività. Le misure devono essere periodicamente monitorate e devono garantire verifiche e valutazioni adeguate.

La legge rimanda poi a decreti del Ministro dell'istruzione e del merito la previsione di specifiche linee guida. Con il decreto ministeriale 12 luglio 2011 sono state quindi adottate le **Linee guida** per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.

Quanto agli **studenti con disabilità**, la **legge 5 febbraio 1992, n. 104**, dopo aver definito le persone con disabilità (ossia chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base) disciplina in modo espresso **l'istruzione scolastica degli alunni con disabilità**. L'articolo 12 prevede che al bambino da 0 a 3 anni persona con disabilità è garantito l'inserimento negli asili nido e che è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo **sviluppo delle potenzialità** della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (articolo 12, comma 3). L'articolo precisa inoltre che l'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse alla condizione di disabilità (articolo 12, comma 4). Il medesimo articolo, al comma 5, stabilisce che contestualmente all'accertamento sanitario di cui all'articolo 4, le commissioni mediche effettuano l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, accertamento propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento e del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000. L'articolo 13 stabilisce che **l'integrazione scolastica** della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio» (articolo 13, comma 1, lett. a)). A tal fine, enti locali, organi scolastici e unità sanitarie locali stipulano gli accordi di programma previsti dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. L'articolo 13 precisa inoltre che nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantite attività di sostegno mediante **l'assegnazione di docenti specializzati** e che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano partecipando alla programmazione educativa e didattica. L'articolo 14 detta le **"Modalità di attuazione dell'integrazione"**, attribuendo all'oggi Ministro dell'istruzione e del merito il compito di provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti condizione di disabilità e di organizzare l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata (articolo 14, commi 1 e 2).

L'articolo 3 conferisce la **delega al Governo per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo**.

In particolare, il **comma 1** prevede che, al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno nonché delle scelte educative della famiglia, di realizzare l'effettivo processo di inclusione e integrazione scolastica degli alunni e degli studenti e di assicurare una tempestiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel territorio nazionale, nel quadro della cooperazione tra scuola e famiglie, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il **Governo è delegato** ad adottare, entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, **uno o più decreti legislativi** per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

Il **comma 2** stabilisce che i decreti legislativi di cui al comma precedente, tenuto anche conto di quanto previsto dalla raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società, sono adottati nel rispetto dei seguenti **principi e criteri direttivi**:

a) riconoscere **l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo** quale indirizzo strategico delle politiche educative nazionali valorizzando le abilità interpersonali, psicomotorie, intellettuali e artistiche degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;

b) garantire il concreto ed effettivo **diritto allo studio degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo** commisurando il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, prevenendo l'abbandono scolastico conseguente al mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive;

c) realizzare misure appropriate affinché le famiglie degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ricevano un'**adeguata consulenza continuativa e individualizzata**, nonché le informazioni necessarie sull'assistenza educativa rivolta ai loro figli;

d) prevedere criteri uniformi per l'adozione del **piano didattico personalizzato (PDP)** destinato agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo al fine di adeguare la didattica alle necessità formative di alunni e studenti.

Il **comma 3** disciplina la **procedura di adozione dei decreti legislativi** attuativi della delega, ed in particolare dispone che essi sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto

con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Il **comma 4** statuisce che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura, il Governo può adottare **disposizioni integrative e correttive** dei decreti legislativi medesimi.

Il **comma 5** prescrive che gli schemi dei decreti legislativi sono corredate di una **relazione tecnica** che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'[articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere *b*) e *c*), determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante utilizzo dell'accantonamento dei fondi speciali relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il **comma 6** prevede che, fermo restando quanto appena descritto, dall'attuazione della delega recata dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 7** stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate **le modalità per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo**, sulla base delle prestazioni individuate dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi del successivo articolo 4, comma 4, lettera *b*), e sulla base delle certificazioni attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo, come definita dal precedente articolo 2.

L'**articolo 4** reca la previsione di un **piano triennale sperimentale** di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

In particolare, il **comma 1** prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisiti i pareri dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, predispone il **Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo**.

Il **comma 2** stabilisce che il **Piano** è attuato a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso al momento dell'adozione dello stesso e, con riferimento alla sperimentazione triennale, **prevede**:

- a) le modalità per la **partecipazione delle istituzioni scolastiche**, anche consorziate in rete;
- b) le attività di **formazione rivolte ai docenti**, da attuare nel primo anno;
- c) le attività finalizzate all'**inclusione scolastica** nelle istituzioni scolastiche aderenti, da svolgere nel secondo e nel terzo anno.

Il **comma 3** prescrive che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che aderiscono al Piano tengono conto delle eventuali certificazioni, attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo, e attivano, previo consenso delle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad **individuare i possibili casi di alunno o studente ad alto potenziale cognitivo**. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo.

Il **comma 4** dispone che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è **istituito un Comitato tecnico-scientifico** con il compito di:

- a) coordinare e monitorare l'attuazione del Piano, nonché redigere una **relazione sulla sperimentazione** al termine di ciascun anno del triennio;
- b) individuare, nell'ambito delle **prestazioni del Servizio sanitario nazionale**, quelle volte al **riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo** ai fini dell'adozione del decreto di cui al precedente articolo 3, comma 7.

Il **comma 5** stabilisce che il Comitato tecnico-scientifico è composto da **dieci componenti**, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito. Dei suddetti componenti tre sono designati dal medesimo Ministro dell'istruzione e del merito, incluso il presidente, tre sono designati dal Ministro della salute, due sono designati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e due sono designati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico non dà diritto ad alcun compenso, rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Il **comma 6** dispone che all'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 5** attiene alla **formazione dei docenti**. In particolare, l'**unico comma** di cui si compone stabilisce che le **attività di formazione** dei docenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), sono **finalizzate** all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione. Le predette attività di formazione dei docenti sono svolte al di fuori dell'orario di insegnamento e di servizio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 6** prevede **attività finalizzate all'inclusione scolastica**.

In particolare, il **comma 1** prescrive che la **partecipazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado alla sperimentazione** di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa valutazione, con esito positivo, dei progetti presentati dalle medesime istituzioni.

Il **comma 2** stabilisce che per le **attività finalizzate all'inclusione scolastica** di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), da svolgere nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Il **comma 3** dispone che, fatte salve le attività di cui al comma 2, al fine di personalizzare gli apprendimenti per gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, all'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, nell'ambito dell'adozione del PDP si tiene conto dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno o studente.

L'**articolo 7** prevede che, **al termine del triennio** di sperimentazione il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari, **una relazione conclusiva sugli esiti** della sperimentazione medesima, che tiene conto delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a*).

L'**articolo 8** reca la **clausola di salvaguardia**, statuendo che le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 3, comma 3, al primo periodo prevede che i decreti legislativi siano adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, al secondo periodo, che sugli schemi di decreto sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; in proposito, si rileva che il combinato disposto dei menzionati periodi non appare idoneo a soddisfare in termini inequivoci "l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo", come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998; il medesimo comma, al quarto periodo, prevede che qualora il termine di sessanta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i

quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); infine, il medesimo comma, al sesto periodo, nel delineare il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevede che l'eventuale "secondo" parere parlamentare (cioè il parere previsto nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi al "primo" parere sugli schemi di decreto legislativo reso dalle Commissioni permanenti) sia espresso sulle "osservazioni del Governo"; in proposito, si segnala, come già fatto in precedenti analoghe occasioni (da ultimo, si veda il parere espresso nella seduta del 25 marzo 2025 sull'AC. 2139), l'esigenza che, nella procedura del "doppio parere parlamentare", le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*